



Unione Comuni Modenesi Area Nord
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MIRANDOLA

Regolamento Sostenitori

1) Qualifica di Sostenitore

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitore", le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono agli scopi della medesima con contributi annuali o pluriennali:

- in denaro
- in servizi e/o beni
- con la condivisione di attività.

La misura e le modalità delle contribuzioni minime vengono determinate dal Consiglio di Amministrazione annualmente.

Per ottenere la qualifica di Sostenitore i richiedenti dovranno inoltrare domanda, formulata su apposito modulo, al Presidente della Fondazione.

La domanda sarà accettata mediante decisione adottata a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di sostenitore si intende rinnovata automaticamente al conferimento dei contributi fissati dal Consiglio di Amministrazione salvo il diritto di estromissione e recesso di cui all'art. 12 dello Statuto della Fondazione.

2) Attribuzioni e composizione dell'assemblea dei Sostenitori.

L'Assemblea dei Sostenitori è un organo che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Fondazione, non ha funzione deliberativa, bensì costituisce momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione.

L'Assemblea dei Sostenitori formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

3) Convocazione dell'assemblea dei Sostenitori.

L'assemblea dei Sostenitori si riunisce, almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione.

L'assemblea dei Sostenitori si riunisce, inoltre, con le modalità espresse al comma 2, art. 19 dello Statuto. La richiesta, formulata e sottoscritta da almeno la metà dei Sostenitori, dovrà pervenire per iscritto al Presidente della Fondazione .

L'avviso di convocazione - che deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare - è comunicato agli aventi diritto mediante lettera o posta elettronica secondo le modalità richieste all'atto dell'iscrizione, e con pubblicazione sul sito web della stessa, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

4) Diritto di intervento alle assemblee dei Sostenitori.

Il diritto di intervento all'Assemblea è riconosciuto, oltre che a tutte le categorie di Partecipanti, purchè in regola con gli obblighi di contribuzione alla Fondazione, anche ai:

- rappresentanti dei Fondatori;
- componenti del Consiglio di Amministrazione
- revisore contabile.

Il diritto di intervento nell'Assemblea può essere esercitato anche per rappresentanza purchè con delega scritta.

5) Quorum costitutivo dell'assemblea.

L'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, previa verifica da parte del Presidente del diritto ad intervenire sulla base della sussistenza della qualifica e della regolare contribuzione di ciascun membro.

L'assemblea dei Sostenitori è presieduta dal Presidente della Fondazione. In caso di sua assenza od impedimento, l'assemblea è presieduta dal vice Presidente della Fondazione.

6) Verbalizzazione delle riunioni dell'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea dispone le modalità di verbalizzazione delle riunioni , designando all'uopo un segretario della seduta.

7) Clausola di rinvio

Per quanto non espresso dal presente Regolamento, si rimanda allo Statuto della Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli.

8) Modifiche o integrazioni al Regolamento

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di modificare o integrare il presente regolamento autonomamente dandone tempestiva comunicazione ai Sostenitori con le modalità indicate nella scheda di iscrizione.